

Compensazione degli attivi del pilastro 3a con un credito confermato da un attestato di carenza beni

Oggetto: **Prodotti di previdenza** Numero del caso: **2020/20**

Al momento del pensionamento, il cliente, che vive all'estero, ha chiesto alla cassa pensioni della banca di versargli i suoi averi del pilastro 3a sotto forma di una rendita. Tuttavia, la banca gli ha detto che non era previsto alcun pagamento di questo tipo e che solo un versamento in capitale era possibile. Dopo che il cliente ha chiesto che i beni fossero trasferiti sul suo conto presso una banca del suo luogo di domicilio, la banca lo ha informato che avrebbe compensato l'importo di questi beni con un credito derivante dal fallimento della ditta individuale del cliente. In considerazione dell'insoddisfazione del cliente, la banca gli ha offerto un accordo transattivo, cioè il pagamento della metà del capitale in cambio della consegna dell'attestato di carenza beni. L'Ombudsman non è stato in grado di ottenere una soluzione più favorevole per il cliente nell'ambito della procedura di mediazione. Anche se il cliente alla fine ha accettato l'accordo extragiudiziale proposto dalla banca, l'Ombudsman è stato molto critico sull'approccio della banca.

Nella sua richiesta all'Ombudsman, il cliente ha spiegato che era andato in fallimento con la sua ditta individuale quando aveva già più di 50 anni. Nel corso della procedura di fallimento, è stato emesso un attestato di carenza beni per il suo debito residuo di 43'000 franchi. Il cliente ha poi trovato un nuovo lavoro, ma è stato infine licenziato all'età di 59 anni. Con mezzi finanziari limitati a causa del suo prepensionamento forzato, il cliente si è trasferito in Asia per mantenere basse le sue spese di vita. Ha detto di essere totalmente dipendente dai suoi averi del pilastro 3a.

In occasione del suo 65° compleanno, il cliente ha richiesto il pagamento dei suoi averi del pilastro 3a detenuti presso l'istituto di previdenza in base a un contratto di previdenza, pari a circa 26'000 franchi. La banca, a capo del fondo pensione, lo ha informato che il pagamento desiderato sotto forma di rendita non era possibile, ma che egli poteva richiedere un versamento in capitale dei suoi averi su un conto presso la banca o all'estero. Il cliente ha optato per un trasferimento dei suoi beni su un conto all'estero e ne ha informato la banca via e-mail. La banca gli ha allora comunicato che esercitava il suo diritto di compensazione e che compensava gli averi previdenziali con un credito per il quale era stato emesso un attestato di carenza beni, di cui era ancora in possesso quale mutuante di un credito concesso precedentemente alla ditta individuale del cliente. In risposta alla protesta del cliente, la banca ha infine offerto di pagare solo la metà degli attivi del pilastro 3a in cambio della consegna dell'attestato di carenza beni e della rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa derivante da esso.

L'Ombudsman ha informato la banca che, a suo parere, la compensazione non era possibile perché la condizione di reciprocità dei crediti non era stata soddisfatta. Non era infatti possibile compensare il credito della banca derivante da una precedente relazione d'affari con il credito che il cliente aveva nei confronti della cassa pensioni della banca sulla base del suo rapporto pensionistico. La banca ha rifiutato di riconsiderare la proposta di compromesso già sottoposta al cliente, sostenendo che qualsiasi richiesta di pagamento doveva essere fatta per lettera alla fondazione di previdenza. In questo caso, però, il cliente aveva inviato solo un'e-mail. Se il cliente dovesse rifiutare la proposta della banca, la banca potrebbe, dopo la presentazione da parte del cliente di una valida richiesta di

pagamento, chiedere il sequestro dei suoi beni e far valere il suo credito nell'ambito della procedura prevista a questo scopo.

Dopo aver analizzato le argomentazioni della banca, l'Ombudsman ha discusso la proposta di accordo con il cliente. Gli ha spiegato che, sebbene fosse ancora dell'opinione che la compensazione effettuata dalla banca non era giuridicamente corretta, un sequestro dei beni da parte della banca era possibile. In tal caso, verrebbe avviata una procedura di convalida del sequestro, in cui il cliente avrebbe la possibilità di sollevare l'eccezione di non essere ritornato a miglior fortuna: il creditore può far valere un credito derivante da un attestato di carenza beni solo se il debitore è tornato a miglior fortuna dopo il fallimento. In considerazione della situazione finanziaria del cliente, che è descritta come modesta, tale eccezione gli sarebbe riconosciuta se può presentare i giustificativi adeguati. Se i suoi attivi sono inferiori a 30'000 franchi, non si può generalmente considerare che il debitore sia ritornato a miglior fortuna ai sensi delle disposizioni pertinenti della Legge sull'esecuzione e sul fallimento.

Tuttavia, temendo i costi e i rischi di una tale procedura, il cliente ha preferito accettare la soluzione proposta dalla banca. Qualche tempo dopo, l'Ombudsman ha scoperto che la banca non aveva pagato al cliente l'intero importo concordato nell'accordo, ma aveva dedotto l'imposta alla fonte dovuta sull'intero patrimonio del pilastro 3a. Dopo un intervento molto esplicito dell'Ombudsman, la banca ha finalmente accettato di rimborsare l'importo detratto, in modo che il cliente potesse ricevere l'intero importo concordato.

Dopo che il caso è stato chiuso, l'Ombudsman ha voluto ancora comunicare alla banca il suo parere sulla sua gestione del caso. In particolare, ha criticato la gestione dei conflitti di interesse da parte della banca. La banca era a conoscenza del patrimonio pensionistico del cliente solo perché era l'amministratrice della fondazione di previdenza. In questa veste, la banca doveva rappresentare gli interessi degli intestatari della previdenza e non poteva semplicemente mettere i propri interessi al primo posto. Inoltre, se avesse dovuto utilizzare i canali legali ordinari per far valere il suo attestato di carenza beni, il cliente avrebbe contestato essere tornato a miglior fortuna. Essa aveva potuto evitare questa controversia solo approfittando della situazione disperata del cliente, che non era in grado di sopportare i rischi finanziari associati all'avvio di un tale procedimento. Infine, il requisito della forma scritta invocato dalla banca riguardo alla richiesta di versamento del cliente non era previsto nel contratto di pensione. La banca, in qualità di amministratrice del fondo pensione, avrebbe dovuto quindi soddisfare la richiesta del cliente via e-mail.